



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
(VIII^a Legislatura)

SECONDA COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Venezia,
Palazzo Ferro Fini - San Marco, 2322
tel. 041 2701 327 / 328 / 329 - fax 041 5256366
e-mail: com.com2@consiglioveneto.it

OGGETTO: Parere alla Giunta Regionale n. 690. Atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio" approvati con D.G.R. n. 3178 dell'8 ottobre 2004. Integrazione della lettera a): "Specifiche tecniche dei comuni"; integrazione della lettera f): "Contenuti essenzialidegli interventi".

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio Regionale

S E D E

La Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 6 ottobre u.s., concluso l'esame dell'argomento indicato in oggetto, ha espresso all'unanimità (presenti il Presidente Zigiotta e il Consigliere Martin del Gruppo consiliare Forza Italia-Popolo della Libertà, i Consiglieri Baggio e Caner del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania, il Consigliere Rossato del Gruppo consiliare Italia dei Valori con Di Pietro e i Consiglieri Azzi, Berlatto Sella, Frigo e Michieletto del Gruppo consiliare l'Ulivo-Partito Democratico Veneto) parere favorevole a quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 65/CR del 5 maggio 2009, come integrato a seguito della nota prot. n. 372717/57.09 del 9 luglio 2009.

La Commissione ritiene inoltre opportuno sia modificato anche l'atto di indirizzo di cui alla legge regionale n. 11 del 2004, articolo 50, comma 1, lettera d) " Specificazioni relative all'edificabilità nelle zone agricole", punti n. 1, 2, 3, 5 e 7, così come descritto nel testo allegato.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Tiziano Zigiotta

Allegato

Allegato al parere alla Giunta regionale n. 690, in data 6 ottobre 2009 “ Atti di indirizzo ai sensi dell’articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, “Norme per il governo del territorio” approvati con D.G.R. n. 3178 dell’8 ottobre 2004. Integrazione della lettera a): “Specifiche tecniche dei comuni”; integrazione della lettera f): “Contenuti essenziali...degli interventi”.

Atto di indirizzo art. 50 comma 1 lett. d)
Specificazioni relative all’edificabilità nelle zone agricole.

PUNTO 1): Definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 delle Legge Regionale 40/03.

All’ottavo capoverso, relativo al requisito della redditività minima, alla penultima riga, le parole “superamento dell’80%” sono sostituite con le parole “raggiungimento del 70%”.

Al nono capoverso, relativo al requisito della redditività minima per le aziende condotte dai giovani imprenditori agricoli, nell’ultima riga le parole “superiore al 50%” sono sostituite con le parole “almeno pari al 40%”.

Al tredicesimo capoverso, sempre relativo al requisito della redditività minima, la parola “superiore all’80%” è sostituita con la parola “almeno pari al 70%”.

Il quattordicesimo capoverso è così sostituito “Esclusivamente per i giovani imprenditori (di età inferiore ai 40 anni all’atto della presentazione del piano aziendale), entro 5 anni dalla data di primo insediamento nell’azienda, potrà considerarsi l’ultima annata fiscale e tale condizione si ritiene soddisfatta quando il reddito aziendale, verificato secondo l’apposito modello di riepilogo, è pari ad almeno al 40% del reddito di riferimento”.

Dopo il quattordicesimo capoverso, sono aggiunti i seguenti capoversi:

“Considerato il particolare regime fiscale previsto per le zone agricole ubicate nelle zone montane di cui alla L.R. 39/99 e successive modificazioni, l’occupazione di almeno un’unità lavorativa a tempo pieno nei ruoli previdenziali agricoli presso l’I.N.P.S. da almeno 3 anni comporta la conseguente sussistenza della redditività minima richiesta dal comma 2, lett. c), dell’art. 44 della L.R. 11/2004”.

“Nell’ipotesi di aziende neo-costituite ovvero associate derivanti da subentro, frazionamento, fusione, compravendita ovvero associazione di aziende preesistenti, il reddito di riferimento viene determinato tenendo conto, pro-quota, del reddito dell’azienda/e preesistente/i”.

“Per le cooperative di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e loro consorzi, le società di persone e le società a responsabilità limitata, il requisito del reddito viene determinato sulla base dei rispettivi dati di bilancio ovvero, nel caso di cooperative, consorzi o società neocostituite, tenendo conto, pro-quota, del reddito delle aziende agricole associate per quanto attiene il prodotto conferito e trasformato”.

“Per quanto in particolare attiene i consorzi, le società e le associazioni di imprese che effettuano il trattamento di digestione degli effluenti zootecnici, si precisa che – in assenza di poste economico-finanziarie relative ad eventuali proventi derivanti dalla vendita di energia ed altri prodotti o servizi

– la redditività potrà essere determinata prudenzialmente dai competenti Servizi Ispettorati Regionali per l'Agricoltura attribuendo, in via preventiva, al prezzo di trasformazione dei prodotti reimpiegati nel trattamento un valore pari a zero: pertanto il ricavo afferente all'attività di trattamento verrà determinato sommando il valore di mercato delle biomasse vegetali e degli effluenti di allevamento immessi nell'impianto stesso nel corso di un esercizio annuale.”

“I requisiti minimi sopra evidenziati debbono essere assicurati anche nell'ipotesi di altri impianti a tecnologia complessa (quali, ad esempio, gli impianti di pirolisi e pirogassificazione) da realizzarsi in zona agricola.”

“Chiaramente, la metodologia di determinazione della redditività minima sopra descritta riguarda esclusivamente gli impianti agricoli consortili, societari od associati; nel caso invece di impianti agricoli aziendali, ovvero di strutture ubicate sul fondo rustico e riguardanti una singola impresa agricola, siano essi digestori, impianti di pirolisi, ecc., la redditività deve essere riferita alla redditività complessiva dell'azienda agricola stessa.”

“Per gli interventi realizzati dagli Enti pubblici gestori di aziende agro-forestali, iscritti al Registro Imprese – REA, il requisito del reddito si ritiene comunque soddisfatto.”

“Nel caso di interventi edilizi relativi all'applicazione dell'azione “Insediamento dei giovani agricoltori” prevista dal Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 (Regolamento (CE) n. 1698/2005) il requisito della redditività viene ritenuto soddisfatto dalle previsioni contenute dal Piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa (business plan aziendale), che costituisce documento fondamentale per il riconoscimento dei contributi e che deve contenere, tra l'altro, il piano economico-finanziario nonché la descrizione della situazione finale prevista con particolare riferimento agli aspetti economici aziendali, sempre che il reddito previsto in tale documento superi il 40% del reddito di riferimento.”

All'ultimo capoverso dopo le parole “resi obbligatori per” è aggiunta la seguente parola “il”.

Dopo l'ultimo capoverso, è aggiunto il seguente capoverso:

“In particolare, rientrano nell'ambito di tale deroga tutti gli investimenti relativi all'adeguamento dei volumi delle concimaie, delle vasche di stoccaggio liquami nonché manufatti e impianti fissi, quali ad esempio i digestori o gli impianti di pirolisi, la cui realizzazione risulta necessaria ai fini dell'adeguamento dell'azienda alle disposizioni regionali di applicazione della direttiva comunitaria 91/676/CEE “Direttiva nitrati” in materia di protezione delle acque dall'inquinamento causato dai nitrati di origine agricola.”

PUNTO 2): Definizione dei parametri per la redazione e la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'art. 44, comma 3.

Al nono capoverso relativo all'articolazione in quadri, sezioni, dichiarazioni ed allegati, al punto “Dichiarazione concernente l'occupazione di una unità lavorativa a tempo pieno iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'I.N.P.S. (con esclusione per le aziende agricole ubicate nelle zone montane)” è aggiunta la seguente nota a piè di pagina “Il requisito del tempo pieno si ritiene soddisfatto con il superamento dei valori minimi di giornate lavorative agricole previsti dalle disposizioni I.N.P.S. per l'iscrizione ai rispettivi elenchi nominativi”; al penultimo punto, relativo al computo della superficie da vincolare, l'ultima parola “agricolo-produttive” è sostituita con la parola “residenziale”.

Al tredicesimo capoverso relativo ai criteri di valutazione di congruità del dimensionamento degli interventi con finalità agricolo- produttive rispetto alle attività aziendali, al quarto ed ultimo punto dell'elenco la parola "produttivi" è sostituita con le parole "dell'esercizio delle attività agricole".

Al quindicesimo capoverso, dopo le parole "ai sensi del punto 7, comma 1 art. 50" sono aggiunte le parole "qualora l'intervento riguardi l'edificazione di fabbricati ad uso abitativo".

Il sedicesimo capoverso è così sostituito: "A conclusione dell'istruttoria tecnico amministrativa ed in presenza di tutti i requisiti di legge, l'Ispettorato rilascia l'attestazione di approvazione del piano aziendale, al quale va allegata copia vistata del Piano aziendale stesso, nonché – per i soli interventi con finalità agricolo-produttive – copia vistata del progetto. Detta documentazione dovrà essere allegata, a cura dell'imprenditore agricolo, alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo a costruire, nell'ipotesi in cui il medesimo imprenditore non si sia avvalso direttamente del competente sportello unico (Sportello unico per l'edilizia, previsto dall'art. 5 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*, o Sportello unico per le attività produttive previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 112/1998)."

PUNTO 3): Definizione di strutture agricolo-produttive.

Dopo l'ottavo capoverso è aggiunto il seguente capoverso:

"Non rientrano nell'ambito del novero delle strutture agricolo-produttive gli eventuali modesti manufatti, realizzati in legno, necessari per il ricovero degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare; la realizzazione di tali manufatti, ferme restando le specificazioni sopra riportate, è demandata agli strumenti urbanistici comunali. Tali manufatti dovranno in ogni caso rispettare i vincoli di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, relativamente alle acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame, che nonché le prescrizioni in materia di igiene e benessere degli animali.

PUNTO 5): Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto.

Al paragrafo 1, secondo punto, sono soppresse le parole "massimo a fine ciclo".

Al paragrafo 1, quarto punto, sono soppresse le parole "massimo a fine ciclo".

La tabella 1 – "Suddivisione in classi dimensionali degli insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale" è sostituita dalla seguente tabella.

Classe	Allevamento	peso vivo medio inferiore
1	bovini	90 tonnellate
	suini all'ingrasso	25 tonnellate
	suini da riproduzione	30 tonnellate
	ovicapri	90 tonnellate
	equini	90 tonnellate
	galline ovaiole	30 tonnellate

	avicoli da carne	25 tonnellate
	tacchini o anatre da carne	20 tonnellate
	conigli	20 tonnellate
	altri	20 tonnellate
Classe	Allevamento	peso vivo medio
2	bovini	da 90 a 360 tonnellate
	suini all'ingrasso	da 25 a 100 tonnellate
	suini riproduzione	da 30 a 120 tonnellate
	ovicapri	da 90 a 360 tonnellate
	equini	da 90 a 360 tonnellate
	galline ovaiole	da 30 a 120 tonnellate
	avicoli da carne	da 25 a 100 tonnellate
	tacchini o anatre da carne	da 20 a 80 tonnellate
	conigli	da 20 a 80 tonnellate
	altri	da 20 a 80 tonnellate
Classe	Allevamento	peso vivo medio superiore a
3	bovini	360 tonnellate
	suini all'ingrasso	100 tonnellate
	suini riproduzione	120 tonnellate
	ovicapri	360 tonnellate
	equini	360 tonnellate
	galline ovaiole	120 tonnellate
	avicoli da carne	100 tonnellate
	tacchini o anatre da carne	80 tonnellate
	conigli	80 tonnellate
	altri	80 tonnellate

Al paragrafo 4, lett. a, il comma 4 viene modificato come di seguito:
Allevamenti avicoli da carne allevati a terra – punti 20

Il paragrafo 4, lett. b, viene modificato come di seguito:

b. Sistema di ventilazione _____ (max punti 30):

- punti 0: ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni;
- punti 10: ventilazione forzata positiva (in compressione)
- punti 20: ventilazione forzata negativa in depressione trasversale frazionata
- punti 30: ventilazione forzata negativa in depressione longitudinale concentrata

Nel caso di ventilazione forzata negativa, l'adozione di filtri abbattitori di odore all'uscita dell'impianto di ventilazione comportano il dimezzamento del punteggio.

Al paragrafo 7 dopo le parole "qualora comporti un aumento del numero di capi" la parola "allevati" è sostituita dalla parola "allevabili".

Dopo il paragrafo 7 viene aggiunto il Paragrafo 7 bis. I comuni potranno concorrere nella spesa sostenuta dagli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare

l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurne l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori.

Al paragrafo 9, dopo le parole "nonché quelli nel caso in cui tra allevamento e aree di espansione edilizia sia interposto" sono aggiunte le parole "anche parzialmente".

Alla figura 2 relativa a "Ampliamento allevamenti esistenti", dopo le parole "Applicabilità della normativa delle distanze negli ampliamenti di allevamenti esistenti" sono aggiunte le parole "fatta salva la deroga di cui al punto 7".

PUNTO 7): La definizione dei parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'art. 45.

La formula relativa al calcolo della superficie minima da sottoporre a vincolo di non edificazione è così sostituita "Superficie da vincolare = (redditività minima / reddito da situazione economica aziendale) X ((mc esistenti + mc in progetto) / 1.200) X (superficie aziendale)".

La nota a piè pagina relativa al capoverso "Il calcolo verrà effettuato in apposita sezione del piano aziendale, indicando anche gli estremi catastali delle particelle costituenti stabilmente* l'azienda che formano la superficie minima da sottoporre a vincolo di non edificazione." è così sostituita: "*condotta in proprietà o con contratto di affitto di durata almeno decennale al momento della presentazione del piano; in quest'ultimo caso deve essere allegata anche esplicita dichiarazione di assenso al vincolo del proprietario delle particelle coinvolte".

Allegato piano aziendale per l'edificabilità in zona agricola

Nell'ambito dell'allegato **“PIANO AZIENDALE PER L'EDIFICABILITÀ IN ZONA AGRICOLA”** vengono apportate le seguenti modifiche:

Al QUADRO C:

- la dichiarazione “di essere iscritto al SISP della Regione Veneto con il codice ...” è così sostituita “di essere iscritto all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema informativo del settore primario (SISP)”;
- la quarta colonna (Familiari/Addetti) della tabella relativa alla dichiarazione “*che nella propria azienda sono regolarmente occupati i seguenti familiari e/o addetti*” viene sostituita con la colonna **“IN QUALITÀ DI”**. **Dopo tale colonna viene aggiunta la seguente colonna: “GIORNATE/ANNO”**
- la dichiarazione “*che la redditività della propria azienda è superiore al valore minimo di riferimento previsto dalla legge, come dimostrato nel presente Piano Aziendale*” è così sostituita “ **che la redditività della propria azienda è pari almeno al valore minimo di riferimento previsto dalla legge, come dimostrato nel presente Piano Aziendale**”
- Sono inoltre aggiunte le dichiarazioni:
 - **“che il fascicolo aziendale e' depositato presso ... (indicare la struttura)”**
 - **“che nell'azienda non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti nel presente Piano Aziendale”**

Alla SEZIONE C - CONSISTENZA ZOOTECNICA le colonne: “di cui femmine”, “COEFF. UBA”, “UBA” vengono sostituite dalle seguenti colonne:

- **“PESO MEDIO/CAPO”**,
- **“DURATA CICLO ALLEVAMENTO(giorni/anno)”**
- **“N° CICLI/ANNO”**
- **“PESO VIVO MEDIO”**

La SEZIONE D – MANODOPERA **viene soppressa.**

Alla SEZIONE F – FABBRICATI ESISTENTI, la quarta colonna “MISURA” **viene soppressa.**

La compilazione delle sezioni G1 e G2 può essere sostituita dalla copia dell'ultimo PIANO DI UTILIZZO, implementato nell'Applicativo Sistema Operativo Dichiarazioni di AVEPA, che esegue l'aggiornamento continuo dei dati presenti nell'Anagrafe del Settore primario, datato e firmato dal richiedente.

Nell'ambito della SEZIONE H – IMPRESA AGRICOLA CHE EFFETTUA TRASFORMAZIONE E/O COMMERCIALIZZAZIONE AGROALIMENTARE

- § al punto 13 “Fatturato” la parola lire viene sostituita dalla parola **euro**.
- § il punto 14 “Tabella relativa agli addetti” viene soppresso.
- § il punto 15 “Diritti di produzione” viene soppresso.

Dopo la SEZIONE H – IMPRESA AGRICOLA CHE EFFETTUA TRASFORMAZIONE E/O COMMERCIALIZZAZIONE AGROALIMENTARE, viene aggiunta la seguente sezione:

SEZIONE I – DIRITTI DI PRODUZIONE, il cui contenuto sostanzialmente riproduce quello del soppresso punto 15 “Diritti di produzione” di cui alla SEZIONE H – IMPRESA AGRICOLA CHE EFFETTUA TRASFORMAZIONE E/O COMMERCIALIZZAZIONE AGROALIMENTARE ed è il seguente:

Coltura		quantitativo	unità di misura	n. quota
.....	SI NO			
.....	SI SI			

Alle Istruzioni per la compilazione del piano aziendale per l'edificabilità in zona agricola vengono apportate le seguenti modifiche:

Sezione C – CONSISTENZA ZOOTECNICA, il secondo capoverso è così sostituito: “Indicare il numero di capi per ciascuna tipologia mediamente allevati nel corso dell'anno di riferimento. Il peso vivo medio dell'allevamento (colonna cinque) viene calcolato moltiplicando i dati delle colonne 1, 2, 3 e 4: (n° capi) * (peso/capo) * (giorni ciclo/365) * (n° cicli).”

Viene soppresso il capoverso “(Il campo “UBA” (Unità di Bovino Adulto) dev'essere compilato a cura dell'Ufficio competente alla ricezione delle domande)”.

Sezione D – MANODOPERA, è soppressa.

Sezione F – FABBRICATI, il paragrafo **Riquadro 4 – Misura** è soppresso

Sezione G1/G2 – UTILIZZO SUPERFICI AZIENDALI/SUPERFICI AZIENDALI OGGETTO DI INTERVENTO, dopo le istruzioni relative al riquadro12 – biologico, il penultimo e l'ultimo capoverso sono così sostituiti:

Nell'allegato Sezione G1 devono essere riportate tutte le superfici aziendali non oggetto di intervento.

Nell'allegato Sezione G2 devono essere riportate tutte le superfici aziendali oggetto di specifico intervento.

Sezione H – IMPRESA AGRICOLA CHE EFFETTUA TRASFORMAZIONE E/O COMMERCIALIZZAZIONE AGROALIMENTARE, la voce 15 viene soppressa.

Dopo la SEZIONE H viene aggiunta la seguente sezione:

SEZIONE I – DIRITTI DI PRODUZIONE

Indicare, per ciascuna tipologia di prodotto considerata, se l'Impresa è in possesso o meno del diritto di produzione; in caso affermativo indicare il quantitativo complessivo, l'unità di misura considerata e il numero della quota.

Nella **Relazione Tecnica**, al punto b) Produzioni e servizi, vengono apportate le seguenti modifiche:

- alla tabella Produzioni erbacee, dopo la colonna “COLTURA” viene aggiunta la colonna “SAU (ettari, are, centiare)”;
- alla tabella Piantagioni, dopo la colonna “COLTURA” viene aggiunta la colonna “SAU (ettari, are, centiare)”;
- alla tabella Allevamenti, dopo la colonna “ALLEVAMENTO” viene aggiunta la colonna “N° CAPI”;
- alla tabella Attività di trasformazione, dopo la colonna “PRODUZIONE” viene aggiunta la colonna “SAU (ettari, are, centiare)”.

Nella Relazione Tecnica, al punto c) Fabbricati o strutture per l'attività aziendale, alla tabella in esso riportata vengono aggiunte le seguenti colonne:

- quinta colonna, denominata “**Descrizione**”
- sesta colonna, denominata “**Mappali vincolati ***”.

A piè pagina viene aggiunta la seguente nota relativa alla sesta colonna:

“* **da compilare nel caso di edifici ad uso residenza**”

Nella Relazione Tecnica, punto e), dopo le parole “organizzazione di vendita” è soppressa la parola “punto” posta successivamente all'apertura della parentesi tonda.

Alle **Istruzioni per la compilazione del piano aziendale** per l'edificabilità in zona agricola vengono apportate le seguenti modifiche:

- al punto 2) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO IN PROGETTO E REDDITO AZIENDALE, della Relazione Tecnica –al punto a) Descrizione dell'intervento, la parola “lotto” viene sostituita dalle parole “**corpo aziendale**”.

- il punto 3) “DEROGHE AL RAGGIUNGIMENTO DEL REDDITO MINIMO” – della Relazione Tecnica – è così sostituito: “Indicare, barrando la casella corrispondente, la casistica che permette di derogare al limite del raggiungimento dell'70% del reddito di riferimento:

- Interventi non connessi all'aumento della produzione, ma resi obbligatori per il rispetto delle norme in materia di ambiente, igiene, benessere degli animali*.
- Interventi in azienda condotta da giovane imprenditore, insediato da meno di 5 anni dal momento della presentazione dell'istanza, con redditività aziendale pari ad almeno il 40% del reddito di riferimento**.

* Indicare gli estremi del provvedimento relativo.

** Indicare la data del primo insediamento.”

al punto 4) “CALCOLO DELLA SUPERFICIE AZIENDALE DA SOTTOPORRE A VINCOLO DI NON EDIFICAZIONE:” della Relazione Tecnica la formula è così sostituita “Superficie da vincolare = (redditività minima / reddito da **situazione economica aziendale**) X ((mc in progetto + mc esistenti) / 1.200) X (superficie aziendale)”.

Alle **Istruzioni per la compilazione dello schema di riepilogo della situazione economica aziendale**, il primo capoverso è così sostituito: “Per la compilazione del riepilogo il richiedente deve acquisire i dati dalle fonti contabili indicate nello stesso, prendendo a riferimento **l'ultima annata fiscale ove contraddistinta dal carattere di ordinarietà. In tutte le altre ipotesi si dovrà fare riferimento alla media di tre annate fiscali dell'ultimo quinquennio contraddistinte da criteri ordinari.**”

Al Riepilogo situazione economica aziendale, alla colonna “Media annate fiscali” viene aggiunta la seguente nota: “(5) Esclusivamente per i giovani imprenditori (di età inferiore ai 40 anni all'atto della presentazione del piano aziendale), entro 5 anni dalla data di primo insediamento dell'azienda, potrà considerarsi l'ultima annata fiscale e tale condizione si ritiene soddisfatta quando il reddito aziendale, verificato secondo l'apposito modello di riepilogo, è pari ad almeno il 40% del reddito di riferimento”.

In calce al Riepilogo situazione economica aziendale sono aggiunti: “**data, firma del richiedente**”.